

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO¹
DENOMINATO
“PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ALERION CLEAN POWER S.P.A. 2018-2024”**

Codice ISIN IT0005333627

ARTICOLO 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato “Prestito Obligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 150.000.000, è emesso da Alerion Clean Power S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. 150.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-003905 dell’8 giugno 2018, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il “**MOT**”).

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ARTICOLO 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna Obbligazione.

ARTICOLO 3 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data del 29 giugno 2018 (la “**Data di Emissione del Prestito**” o “**Data di Godimento del Prestito**”).

ARTICOLO 4 – DURATA

Il Prestito ha durata di 6 anni e 6 mesi (ossia settantotto mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantottesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 29 dicembre 2024 (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

ARTICOLO 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,75% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1,00, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi sul numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “**periodo di maturazione degli interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di maturazione degli interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ARTICOLO 6 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza del Prestito. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7.2, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale. Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari depositari aderenti a Monte Titoli.

ARTICOLO 7 – RIMBORSO ANTICIPATO

7.1 RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

7.1.1. Proventi da Cessione

- (a) L'Emittente sarà tenuto a rimborsare le Obbligazioni per un importo pari all'ammontare dei proventi in denaro incassati dall'Emittente determinato secondo le previsioni di cui alla successiva lettera (b), in relazione a qualsiasi cessione, vendita, trasferimento o altro atto di disposizione a favore di terzi, a qualsiasi titolo, effettuato direttamente o indirettamente, (esclusi, per chiarezza, l'affitto di azienda o di ramo di azienda e il comodato) (in ciascun caso, una "Cessione") di Beni, al netto di eventuali costi, spese e imposte debitamente documentati e sostenuti al fine del perfezionamento della Cessione (i "Proventi da Cessione").
- (b) Ai fini del presente articolo, per "Beni" si intendono le partecipazioni di titolarità diretta o indiretta dell'Emittente, nonché i crediti di titolarità dell'Emittente che, in ciascun caso, costituiscano immobilizzazioni secondo i principi contabili applicabili, fermo restando che il rimborso anticipato obbligatorio non troverà applicazione nel caso di Cessione di Beni il cui valore contabile al netto di eventuali costi, spese e imposte debitamente documentati e sostenuti al fine del perfezionamento della Cessione sia inferiore a un importo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) in ciascun anno di durata del Prestito e, per l'eventuale importo in eccedenza, a condizione che tale importo in eccedenza sia reinvestito dall'Emittente nella propria attività sociale entro 12 (dodici) mesi dalla data di perfezionamento della cessione stessa.
- (c) Il rimborso dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi al decorso del termine di 12 (dodici) mesi previsto dalla precedente lettera (b).

7.1.2 Violazione di obblighi

L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal precedente articolo 7.1.1 e dal successivo articolo 8, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell'inadempimento medesimo.

Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 8, sempre che l'Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all'Emittente, indicherà la data alla quale l'Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni.

7.2 RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

A decorrere dal terzo anno, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito, eccetto che non sarà consentito un rimborso parziale se, a seguito dello stesso, non risulterebbero soddisfatti i requisiti minimi richiesti di tempo in tempo da Borsa Italiana al fine del mantenimento della quotazione delle Obbligazioni sul MOT.

Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato, unitamente alla data in cui verrà effettuato il rimborso, verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data prevista per il rimborso anticipato.

Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo² in cui è effettuato il rimborso:	Prezzo di rimborso
Fra il giorno successivo al terzo anniversario e il quarto anniversario dalla Data di Emissione del Prestito	Pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari alla metà della cedola
Fra il giorno successivo al quarto anniversario e il quinto anniversario dalla Data di Emissione del Prestito	Pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari ad un quarto della cedola
Fra il giorno successivo al quinto anniversario e il sesto anniversario dalla Data di Emissione del Prestito	Pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari ad un ottavo della cedola
A partire dal giorno successivo al sesto anniversario	Pari al valore nominale

7.3 NORME COMUNI AI RIMBORSI ANTICIPATI

Nei casi di rimborso anticipato parziale, il rimborso avverrà *pari passu* pro quota.

Dalla data di rimborso anticipato le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad un prezzo concordato tra le parti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta sarà rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni.

Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

8.1 PARAMETRI FINANZIARI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente - qualora a ciascuna Data di Calcolo il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati ed il Patrimonio Netto al Netto dei Derivati risulti superiore a 2,5 - si impegna a non assumere ulteriore Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati salvo che alla successiva Data di Calcolo tale rapporto risulti pari o inferiore al valore di 2,5.

Ai fini del presente paragrafo:

- a. l'“**Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati**” è calcolato, sulla base del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti, come la somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e non correnti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, escludendo dal computo (i) i debiti per strumenti derivati correnti

e non correnti e (ii) l'indebitamento finanziario netto attribuibile alle attività destinate ad essere cedute;

- b. il “**Patrimonio Netto al Netto dei Derivati**” corrisponde, sulla base del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti, al patrimonio netto consolidato (ossia il patrimonio netto di pertinenza del gruppo e il patrimonio netto di pertinenza di terzi), escludendo dal computo la riserva di patrimonio netto di Cash Flow Hedge;
- c. la “**Data di Calcolo**” si riferisce alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 31 dicembre 2018

restando inteso che la definizione e il calcolo dell'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati e del Patrimonio Netto al Netto dei Derivati verranno effettuati sulla base delle voci e poste contabili indicati alle lettere a. e b. che precedono senza subire variazioni in conseguenza dell'eventuale modifica dei principi contabili applicabili.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente, in conformità alle procedure e standard di mercato applicati per operazioni analoghe al Prestito, da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

8.2 DIVIETO DI CESSIONI E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non porre in essere e a far sì che le società direttamente o indirettamente controllate non pongano in essere operazioni di fusione, scissione, scorporo o, conferimento in natura di partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, nonché ristrutturazioni societarie, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo realizzate con e tra le società controllate e collegate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

8.3 NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, ovvero garanzie personali e impegni di ogni genere iscritti o iscrivibili nei conti d'ordine che diano o possano dare luogo ad un esborso di denaro (le “**Garanzie Reali e Personali**”), fatte salvo le seguenti Garanzie Reali e Personali che potranno essere concesse e/o mantenute:

- (a) le Garanzie Reali e Personali esistenti alla Data di Emissione del Prestito;
- (b) le Garanzie Reali e Personali previste per legge o derivanti da sentenze o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- (c) le Garanzie Reali e Personali necessarie ai fini dell'esercizio e del finanziamento dell'ordinaria attività di impresa nel settore della produzione di energie da fonti rinnovabili ai sensi della normativa applicabile a tale settore e secondo la prassi contrattuale applicata ai fini del rilascio di concessioni o autorizzazioni, all'esercizio dell'impianto eolico o al rilascio di garanzie di esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ai fini dell'esercizio della suddetta attività (*contractual bonds, bid bonds, performance bonds et similia*); e

(d) le Garanzie Reali e Personali che siano concesse per debiti finanziari contratti successivamente alla Data di Godimento del Prestito, a condizione che le medesime Garanzie Reali e Personali siano concesse *pari passu* a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente derivanti dal Prestito.

8.4 LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'utile netto di gruppo risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (il "**Cap Annuale**").

In aggiunta al Cap Annuale, resta salva la facoltà dell'Emittente di distribuire ulteriori dividendi o riserve di utili fino all'importo massimo complessivo di Euro 14 milioni a valere sull'intera durata del Prestito a condizione che (i) risulti un miglioramento di Euro 2 milioni dell'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati (come definito nel precedente art. 8.1, salvo che verrà escluso dal computo l'indebitamento netto consolidato derivante da e per l'effetto dell'acquisto di partecipazioni) rispetto all'esercizio precedente a quello in riferimento al quale l'Emittente intenda distribuire gli utili o le riserve di utili e (ii) nei limiti di un massimo di Euro 2 milioni per ciascun esercizio (il "**Cap Addizionale**").

Resta ferma la facoltà per l'Emittente di distribuire gli utili e le riserve eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del Cap Annuale o del Cap Addizionale, in ciascun caso calcolato con riferimento a ciascun esercizio e, solo con riferimento al Cap Annuale, sottraendo eventuali perdite di esercizio occorse in esercizi successivi.

ARTICOLO 9 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

ARTICOLO 10 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ARTICOLO 11 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

(1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”);

(2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 12;

(3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;

(4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

(5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L’assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito (diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 12), è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall’assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L’impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in Unione Fiduciaria S.p.A.. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti.

ARTICOLO 13 – IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI

L’Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite

una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

ARTICOLO 14 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ARTICOLO 15 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede sociale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ARTICOLO 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.